



Documento di seduta

B8-0313/2018

28.6.2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento

sulla decisione delegata (UE) .../... della Commissione del 6 giugno 2018 che modifica, per quanto riguarda l'Iran, l'allegato III della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
(C(2018)03730 – 2018/2758(DEA))

Jonathan Bullock
a nome del gruppo EFDD

**Risoluzione del Parlamento europeo sulla decisione delegata (UE) .../... della Commissione del 6 giugno 2018 che modifica, per quanto riguarda l'Iran, l'allegato III della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
(C(2018)03730 – 2018/2758(DEA))**

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione delegata della Commissione (C(2018)03730),
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione¹, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 18, paragrafo 5,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per i bilanci,
 - visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,
- A. considerando che l'entrata in vigore della decisione delegata della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica l'allegato III della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione, per quanto riguarda l'Iran, comporterebbe per l'Unione europea un rischio finanziario significativo, mentre darebbe luogo soltanto a un'attività operativa estremamente limitata da parte della BEI, a causa dello scarsissimo margine rimanente nelle dotazioni finanziarie per i mandati esterni, della maggioranza qualificata richiesta in seno al Consiglio dei governatori, della necessità di negoziare un accordo quadro con l'Iran per stabilire i diritti e le immunità finanziari e giuridici di cui la BEI ha bisogno per poter effettuare tali operazioni e del fatto che l'Iran figura attualmente tra i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML-CFT);
- B. considerando che l'Iran rimane un importante Stato sostenitore del terrorismo;
- C. considerando che l'Iran è una giurisdizione vietata (insieme alla Corea del Nord) che figura nell'elenco della BEI delle giurisdizioni non conformi;
- D. considerando che dare alla BEI la facoltà di concedere prestiti all'Iran in violazione

¹ GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1.

delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti rischia di compromettere la fiducia degli investitori nei confronti della BEI;

- E. considerando che tale decisione potrebbe far sì che le istituzioni finanziarie e gli investitori internazionali si attendano in misura crescente che la BEI diventi un bersaglio potenziale delle sanzioni degli Stati Uniti (sanzioni primarie e secondarie) e potrebbe, quindi, non soltanto far aumentare il rischio di reputazione della BEI, ma anche incoraggiare la decisione da parte di investitori soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti di interrompere l'acquisto di obbligazioni della BEI e liquidare tutti i rischi della BEI che gravano sui loro bilanci; che per la BEI il finanziamento in dollari statunitensi rappresenta una fonte importante di diversificazione dei finanziamenti e di accesso al mercato (pari a un terzo del volume totale dei finanziamenti nel 2017) mentre gli investitori stabiliti negli Stati Uniti rappresentano circa un quarto degli acquisti di obbligazioni BEI (circa 15 miliardi di EUR di finanziamenti all'anno per programmi pari a 60 miliardi di EUR);
- F. considerando che l'erogazione di prestiti a favore dell'Iran renderebbe più difficile per la BEI raccogliere fondi sui mercati finanziari internazionali, in quanto le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti di coloro che svolgono attività commerciali con l'Iran (che entreranno in vigore il 6 agosto 2018) limiterebbero la capacità della BEI di utilizzare il sistema dei pagamenti in dollari statunitensi, il che potrebbe tradursi nel mancato rispetto da parte della BEI degli obblighi finanziari nei confronti di investitori e creditori in valuta estera e far scattare, a sua volta, le disposizioni generali in materia di default contenute in altri meccanismi di finanziamento della BEI;
- G. considerando che la semplice prospettiva di un default della BEI è sufficiente a rendere taluni investitori riluttanti a finanziare quest'ultima, con conseguente aumento del costo del credito per la BEI, e conseguente riduzione della sua capacità di erogare prestiti;
- H. considerando che, dopo l'annuncio della decisione da parte della Commissione, è già stato impedito alla BEI di emettere un prestito in dollari e a tutt'oggi lo sportello commerciale per l'erogazione di tale prestito non è stato riaperto;
- I. considerando che l'approvazione della decisione delegata in questo momento porterà probabilmente a reazioni negative a livello politico e diplomatico da parte degli Stati Uniti;
- J. considerando che la BEI e l'Unione europea potrebbero vedersi imporre misure di ritorsione da parte delle autorità statunitensi;
- K. considerando che se la BEI, in seguito a una decisione del Consiglio dei governatori, dovesse effettivamente impegnarsi in operazioni di prestito destinate all'Iran (anche attraverso veicoli al di fuori dell'Iran), la BEI sarebbe esclusa dall'accesso al sistema finanziario degli Stati Uniti e le sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla BEI potrebbero avere conseguenze molto gravi, come il default per le obbligazioni BEI in dollari statunitensi, il che farebbe scattare automaticamente il default della BEI per le altre sue obbligazioni in essere, anche in euro, e di conseguenza ridurrebbe drasticamente la capacità della BEI di continuare ad assumere ed erogare prestiti nel quadro della sua missione statutaria;

- L. considerando che l'articolo 4 della decisione n. 466/2014/UE obbliga la Commissione ad adottare le sue decisioni "sulla base di una valutazione globale, comprendente aspetti economici, sociali, ambientali e politici, in particolare quelli relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia"; che, nella decisione delegata, la Commissione dichiara che "la situazione dei diritti umani e della democrazia in Iran continua a essere fonte di preoccupazione per l'UE, in particolare il ricorso alla pena di morte, i diritti delle minoranze religiose ed etniche e delle donne e delle ragazze" e che "l'Iran detiene diversi cittadini europei con doppia cittadinanza e nega l'accesso ai servizi consolari, in quanto non riconosce la doppia cittadinanza";
- M. considerando che in Iran le violazioni dei diritti umani continuano a essere dilaganti e sistematiche e le libertà civili fondamentali sono soggette a rigorose restrizioni da parte dello Stato;
- N. considerando che l'Iran è uno Stato teocratico e centralizzato in cui la maggior parte del potere è nelle mani di istituzioni non elette;
- O. considerando che l'Iran ha ripetutamente violato i propri obblighi internazionali sul deterrente nucleare e si starebbe preparando al fallimento del piano d'azione congiunto globale (PACG);
- P. considerando che l'Iran sta conducendo una politica estera aggressiva che pregiudica la pace e la sicurezza del Medio Oriente ed è contraria agli interessi occidentali;
- Q. considerando che l'UE dovrebbe almeno attendere di vedere quali saranno le conseguenze politiche e pratiche della reintroduzione delle sanzioni statunitensi prima di prendere qualsiasi ulteriore decisione al riguardo;
- R. considerando che sarebbe imprudente e deleterio concedere la garanzia dell'Unione per prestiti concessi dalla BEI in Iran senza effettuare una valutazione completa dei rischi potenziali legati alle conseguenze dell'assunzione ed erogazione di prestiti della BEI nell'ambito della sua missione statutaria;
1. solleva obiezioni alla decisione delegata della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che la decisione delegata non può entrare in vigore;
 3. chiede una valutazione d'impatto per valutare i rischi cui potrebbero andare incontro la BEI e il bilancio dell'Unione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.